

**Legge regionale 14 dicembre 2022, n. 29 (BUR n. 152/2022)
(Bilancio)**

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- 2024 DELLA
REGIONE DEL VENETO**

Art. 1 - Stati di previsione delle spese.

1. Nello stato di previsione delle spese, per l'esercizio finanziario 2022, sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 1.

Art. 2 - Allegati alla variazione al bilancio.

1. Sono inoltre approvati i seguenti Allegati:

- a) modifica dell'Allegato 7 "Quadro generale riassuntivo" di cui alla lettera g) del comma 1 dell'[articolo 2](#) della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" (Allegato 2);
- b) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
- c) variazione all'Allegato 16 "Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l'esercizio finanziario 2022 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'[articolo 4](#) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 (Allegato 4);
- d) integrazione degli elenchi "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" per l'anno 2022 di cui al punto d) dell'Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'[articolo 2](#) della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 (Allegato 5);
- e) variazione all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011)" della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022" (Allegato 6);
- f) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere per le spese (Allegato 7).

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATI OMESSI